



COMUNE DI MOSSA
Prov. di Gorizia'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9
dd. 27 marzo 2019

OGGETTO: tributo sui servizi indivisibili (TASI) - determinazione aliquote e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta presso la sala consiliare del Comune di Mossa

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	presenti	CONSIGLIERE	presenti
Feresin Elisabetta	si	Medeot Marco	si
Bullitta Andrea	si	Russian Emanuela	si
Degano Claudio	si	Cossovel Patrizia	no
Kocina Edl	si	Patrizi Christian	si
Medeot Paolo	si	Patrizi Mario	si
Milazzo Marta	no	Simonelli Antonella	si
Mucci Michel	si		

Presenti : 11 Assenti : 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Elisabetta Feresin nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario comunale dott. Tomaz Milic

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145; entrata in vigore 01/01/2019);

Premesso che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) dispone:

- al comma 639, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- al comma 683, che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- al comma 675, che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- al comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 617, successivamente modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone quanto segue: *"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;
- al comma 678, che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l'1 per mille;
- al comma 669, l'esclusione della TASI per i terreni agricoli;

VISTO l'art. 1 comma 16, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con si stabilisce che il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

VISTO l'art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui stabilisce che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, art.9 bis che dispone quanto segue: *“A partire dalla anno 2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ...(omissis)... le imposte comunali TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”*;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 26/03/2018, con la quale sono state confermate le Aliquote e Detrazioni TASI per l'anno d'imposta 2018, pubblicata sul portale del federalismo;

VISTO l'art 52 del D. Lgs.446/1997;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e in particolare il capitolo riguardante la TASI approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 17/07/2014 e s.m.i.;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

▪ Servizio Pubblica illuminazione	€	52.410,00
▪ Servizio Manutenzione strade	€	32.900,00
▪ Servizio Protezione Civile	€	1.000,00
▪ Servizi Socio-Assistenziali	€	44.200,00
Totale Generale		€ 130.510,00

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 52.4109tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto il D. Lgs.18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, presenti e votanti n. 11 consiglieri;

DELIBERA

- Di confermare le aliquote da applicare per l'anno 2019 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue:

▪ Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7);.....	0,8 per mille
▪ Aliquota per i Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie	zero

catastali con annotazione di ruralità;	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aliquota per tutte le altre tipologie impositive diverse da quelle precedenti: <ul style="list-style-type: none"> - immobili gruppo catastale A non abitazione principale e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenza; - immobili categoria C/1, C/3, C/4 e C/5; - immobili gruppo catastale B e D (con esclusione categoria D10 rurali strumentali) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati. 	zero
▪ Aliquota per le aree edificabili.....	zero

2. Di prendere atto che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandole anche con riferimento alle specificità del tributo. In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esenta la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille.
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

▪ Servizio Pubblica illuminazione	€	52.410,00
▪ Servizio Manutenzione strade	€	32.900,00
▪ Servizio Protezione Civile	€	1.000,00
▪ Servizi Socio-Assistenziali	€	44.200,00
Totale Generale	€	130.510,00

6. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito,

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, presenti e votanti n. 11 consiglieri;

DELIBERA

il presente atto, con separata votazione, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

COMUNE DI MOSSA


Provincia di Gorizia

Mossa, 22/03/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote, e detrazioni del tributo per l'anno d'imposta 2019.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.



Ufficio proponente l'atto deliberativo

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.



Il Responsabile dell'Ufficio

PARERE favorevole regolarità tecnica

f.to Graziano Manzini

PARERE favorevole regolarità contabile

f.to Emilio Cicciarella

PARERE favorevole revisore dei conti

f.to -----

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Elisabetta Feresin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tomaz Milic

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21/03

IL SEGREATARIO COMUNALE
f.to Tomaz Milic

Si certifica che copia della presente delibera VIENE affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. 21/03, dal giorno 01.04.2019 al 16.04.2019
Lì, 01.04.2019

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to Luisa Martina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO